




REGOLAMENTO

IMPOSTA DI

SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 20 aprile 2021

Il Segretario Comunale
Laura Romanello



Il Sindaco
Battista Girardi



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



INDICE

Art.	Oggetto	Pag.
1	Oggetto del Regolamento	
2	Istituzione dell'imposta	
3	Presupposto dell'imposta	
4	Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento	
5	Esenzioni	
6	Misura dell'imposta	
7	Obblighi di gestione della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	
8	Versamenti	
9	Disposizioni in tema di accertamento	
10	Sanzioni	
11	Riscossione coattiva	
12	Rimborsi	
13	Contenzioso	
14	Pubblicazione	
15	Finalità dell'imposta	
16	Funzionario Responsabile dell'Imposta	
17	Disposizioni transitorie	
18	Entrata in vigore e disposizioni finali	



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 02 novembre 2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento dell'imposta sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03 novembre 2020, tra i quali rientra il Comune di Tremosine sul Garda.

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Tremosine sul Garda.
3. L'imposta di soggiorno si applica per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il relativo gettito rimanga interamente al Comune.

ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n° 50, nonché in tutte le unità abitative adibite ad uso turistico, gestite da privati in forma diretta (gestione familiare e non imprenditoriale) e destinate alle medesime finalità, ovvero gestite in forma non diretta, da parte di agenzie immobiliari e turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta, ubicati nel territorio del Comune di Tremosine sul Garda.



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
3. Ogni immobile deve essere facilmente identificabile da parte degli uffici addetti al controllo e all'ingresso, possibilmente in alto a destra, deve essere apposto il codice utente ad esso associato. La posa in opera delle rispettive targhe, che saranno fornite dal Comune, sono a carico del proprietario.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Tremosine sul Garda che pernottano nelle strutture di cui al precedente articolo 3. Non sono soggetti all'imposta di soggiorno i proprietari degli immobili e i loro parenti ed affini entro il secondo grado di parentela con eventuale presentazione di certificazione che attesti il grado di parentela, se richiesta dall'Ufficio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. n° 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n° 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D. Lgs. n° 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n° 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Tremosine sul Garda.

ARTICOLO 5 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



- c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "Volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimento adottati da Autorità Pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - j) i soggiornanti nei rifugi montani/alpini;
 - k) i lavoratori che alloggiano nelle strutture ricettive per motivi di lavoro.
2. L'esenzione di cui ai punti a) e b) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante la generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n° 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

ARTICOLO 6 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa vigente, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente.



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

1. Il gestore della struttura ricettiva, i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, **entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all'arrivo degli ospiti**, la comunicazione contenente il numero di coloro che hanno pernottato e la cittadinanza, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
 - e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni e registrazioni distinte per ogni struttura;
 - f) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
 - g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune Tremosine sul Garda comunali, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
 - i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.



3. I gestori delle strutture ricettive, i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l'attività sia in forma imprenditoriale che non- imprenditoriale e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno l'obbligo di dichiararne l'uso turistico al Comune con comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 27 del 1/10/2015 prima dell'inizio dell'attività o in caso di successive variazioni della stessa.

ARTICOLO 8 - VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva, i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva, i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento potrà essere effettuato mediante:
 - a) bonifico bancario sul c/c n. IT62R0867655339000000150002 BIC ICRAITRRIS0 - intestato al Comune di Tremosine sul Garda;
 - b) sistema PAGO PA;
 - c) con versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.
 - d) nelle altre forme che verranno individuate dalla Giunta Comunale.

Il versamento dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno, il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura".

Per il periodo autunno-inverno (da novembre ad aprile) i gestori della struttura ricettive, i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l'attività in modo imprenditoriale e non imprenditoriale e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone della locazione breve possono effettuare i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno alle seguenti scadenze:

- entro il 15 gennaio per il periodo novembre - dicembre
- entro il 15 maggio per il periodo gennaio - aprile



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del mese sia inferiore ad euro 50,00= (cinquanta/00) potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il mese successivo.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n° 471, n° 472 e n° 473.
2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D. Lgs. n° 471/1997.
4. Inoltre le sottoelencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000:
 - a) in caso di omessa richiesta delle credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 500,00= euro;
 - b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 500,00= euro;
 - c) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 7, comma 2, lett. d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 500,00= euro;
 - d) per la violazione agli obblighi di cui all'art. 7, comma 2 lett. g) e h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 500,00= euro.



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

5. Ai sensi dell'art. 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune) della legge regionale n° 27 dell'01 ottobre 2015 saranno altresì passibili di sanzione i seguenti soggetti, con le applicazioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n° 689:
- Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00= a euro 20.000,00=.
 - Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00= a euro 10.000,00=.
 - Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 4.000,00=.
 - In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.

ARTICOLO 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

- Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12 - RIMBORSI

- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
- Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Tremosine sul Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.000,00= (duemila/00) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del settore tributi.



3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00= (dieci/00).

ARTICOLO 13 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 14 - PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento e le sue variazioni sono comunicati, per la pubblicazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n° 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n° 34 convertito dalla Legge n° 58 del 28 giugno 2019.

ARTICOLO 15 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA

1. Nell'ambito di quanto stabilito all'art. 2, comma 1, che precede, è inteso che il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il gettito potrà inoltre essere destinato a finanziare iniziative, attività ed interventi di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.
2. In conformità alle norme costitutive e regolamentari di consorzi / organizzazioni / associazione di promozione turistica, il Comune di Tremosine sul Garda potrà destinare a uno o più dei predetti enti una quota dell'imposta di soggiorno istituito con il presente Regolamento.
3. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, il Sindaco o la Giunta potrà costituire una Commissione paritetica e decentrata composta di rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate.

ARTICOLO 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA



ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente Contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n° 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. n° 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

